



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 52 del 25/06/2026

R.G. n. 416 del 30/06/2026

Oggetto: **Attribuzione mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165/01. Rettifica determina n. 47 del 22/06/2026 – R.G. n. 407 del 22/06/2026.-**

Il Responsabile del Procedimento SCAFFIDI TINDARO PINO sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi nei in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme a legge, statuto e regolamento.

VISTA la richiesta di fruizione di un congedo straordinario retribuito per un periodo di 24 mesi per assistenza a familiare disabile prodotta con nota prot. 10267/2025 dal dipendente --- omissis... ---;

DATO ATTO che con determina del Responsabile E.Q. dell'Area Affari Generali e Affari Sociali, n. 390 del 25/09/2025, R.G. n. 696 del 26/09/2025, si è stabilito di:

Prendere atto della richiesta di congedo straordinario retribuito per assistenza familiare disabile prodotta dal dipendente --- omissis... --- ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d. lgs. n. 151/2001 con nota prot. 10267/2025 per come integrata, a richiesta, con nota prot. 11916/2025, del nulla osta rilasciato al riguardo dal Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile con nota n. 12058 del 24/09/2025.....e per l'effetto concedere allo stesso il congedo straordinario richiesto;

RITENUTO, pertanto, necessario, per il periodo di assenza con diritto alla conservazione del posto del dipendente --- omissis... --- profilo professionale "Area degli Operatori Esperti", supplire all'assenza attribuendo le mansioni superiori per la copertura del profilo sopra descritto ad altro dipendente appartenente al profilo professionale inferiore;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che, specifica i criteri generali per l'attribuzione di mansioni superiori ai dipendenti;

DATO ATTO che è stata svolta una indagine ricognitiva da parte del dirigente interessato tra i dipendenti dell'area inquadrati nel profilo inferiore per valutare la compatibilità con il ruolo da ricoprire;

DATO ATTO da una verifica effettuata anche attraverso la verifica del curriculum professionale e della idoneità alla copertura temporanea del ruolo (come da documentazione agli atti d'ufficio) il dipendente matricola R.M., matr. n. 68, presenta adeguata professionalità per l'assunzione del ruolo di che trattasi

(Profilo professionale: *Collaboratore Amministrativo – Area degli Operatori Esperti*), in quanto dotato di adeguata esperienza e professionalità supportata da titolo di studio;

RITENUTO pertanto di procedere all'attribuzione di mansioni superiori al dipendente matricola R.M., matr. n. 68 nei termini sopra indicati dal giorno successivo alla notifica all'interessato della presente determinazione;

RICHIAMATO l'articolo 52 – *in rubrica - Disciplina delle mansioni* - del Decreto Legislativo n. 165/2001, il quale statuisce che:

- *1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.*
- *1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.
(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge n. 113 del 2021)*
- *1-ter. (abrogato dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70)*
- *2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:*
 - *a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma; 4;*
 - *b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.*
- *3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.*
- *4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.*
- *5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.*
- *6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I*

medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.

DATO ATTO che il contratto collettivo nazionale sottoscritto in data 16/11/2022 non è intervenuto sulla materia, alla quale continua ad applicarsi l'articolo 8 del CCNL 14/09/2000 – (“Mansioni superiori”), il quale espressamente statuisce che:

- 1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall'Art. 56, commi 2, 3 e 4 del D. lgs. n. 29/1993 per la parte demandata alla contrattazione.*
- 2. In applicazione di quanto previsto dall'Art. 3, comma 3, del CCNL del 31. 3. 1999, il conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi:*
 - a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all'Art. 4 del CCNL del 31. 3. 1999;*
 - b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.*
- 3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ed è comunicato per iscritto al dipendente incaricato.*
- 4. I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti dagli enti previa concertazione ai sensi dell'Art. 8 del CCNL dell'1. 4. 1999.*
- 5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.*
- 6. Al dipendente di categoria C, assegnato a mansioni superiori della categoria D, possono essere conferite, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi di cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31. 3. 1999, con diritto alla percezione dei relativi compensi.*
- 7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'Art. 56 del D. lgs. n. 29/1993.*

CONSIDERATA la necessità, per le motivazioni sopra indicate, nonché l'urgenza di garantire i principi organizzativi di funzionalità relative alle attività di pertinenza dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, procedere all'attribuzione delle mansioni superiori al dipendente R.M. per mesi sei;

RITENUTO PERTANTO

- ✓ di procedere all'attribuzione al dipendente R.M., matr. n. 68 delle mansioni superiori nell'area degli Operatori Esperti a far data dal 24 Giugno 2026 al 23 Dicembre 2026, secondo le condizioni previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ✓ che il dipendente R.M., matr. n. 68 ha diritto, in relazione al disposto di cui all'art. 8, comma 5, del CCNL 14/9/2000 e all'art. 52, comma 4, del D. Lgs.165/2001, alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo restando la posizione economica di appartenenza e le indennità accessorie previste;

DATO ATTO che la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1496/2022, ha affermato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica anche non immediatamente superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore;

DATO ATTO altresì che, ai sensi del già citato art. 52, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto di avanzamento automatico nell'inquadramento professionale del lavoratore;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il vigente CCNL;

VISTA la Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs Nr.267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;

DI DARE ATTO che il presente atto annulla e sostituisce la determina n. 47 del 22/06/2026 – R.G. n. 407 del 22/06/2026;

DI ATTRIBUIRE, alla luce di quanto sopra esposto e conformemente a quanto previsto dall'Articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'Articolo 8 del CCNL 14/09/2000, al dipendente R.M., matr. n. 68, le mansioni superiori proprie dell'area degli Operatori Esperti – (Profilo professionale: *Collaboratore Amministrativo*) - con decorrenza dal 24 Giugno 2026 al 23 Dicembre 2026;

DI RICONOSCERE conseguentemente al dipendente R.M. la differenza retributiva tra il trattamento economico iniziale previsto per il proprio profilo professionale "*Area Operatori*" e il trattamento economico iniziale previsto per l'attribuzione delle mansioni superiori nel profilo "*Area degli Operatori Esperti*";

DI DARE ATTO che alla relativa spesa si farà fronte con i fondi disponibili nei relativi capitoli del corrente Bilancio Comunale;

DI RIBADIRE che l'assegnazione delle mansioni superiori non comporterà in nessun caso il diritto a nomina al posto provvisoriamente assegnato;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e della L.R. n. 7/2019 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione Distaccata di Catania, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente per tutti gli eventuali adempimenti gestionali di competenza, ivi compreso l'impegno dei relativi oneri;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

***Il Responsabile del Procedimento
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO***

IL DIRIGENTE
AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **Attribuzione mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165/01. Rettifica determina n. 47 del 22/06/2026 – R.G. n. 407 del 22/06/2026.-**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 30/06/2026

Il Responsabile dell'Area
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 25/06/2026

Il Dirigente
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 30/06/2026

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

